

## **ALLEGATO B**

# **CONDIZIONI D'OBBLIGO**

*Le seguenti Condizioni d'obbligo (di seguito CO) dovranno essere integrate formalmente dal proponente nel progetto/intervento/attività (di seguito P/I/A) sottoposto a Screening di Valutazione di Incidenza, selezionandole sulla base della tipologia di P/I/A, delle caratteristiche del sito Natura 2000 e delle eventuali indicazioni fornite dal Soggetto gestore del Sito Natura 2000.*

*Il rispetto delle Condizioni d'obbligo è condizione necessaria, ma non esaustiva, affinché lo screening di incidenza del P/I/A si concluda positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriate.*

## **CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI A TUTTI I P/I/A**

1.  deve essere presentato un cronoprogramma idoneo tale che il P/I/A non interferisca con i periodi riproduttivi e/o di svernamento di specie di interesse conservazionistico presenti nell'area di intervento;
2.  qualunque fase del P/I/A deve avvenire nelle ore in cui si dispone di luce naturale, salvo valida motivazione fornita;
3.  nel caso di P/I/A che prevedono movimenti terra, interventi di recupero e/o ripristino ambientale devono essere rispettate le indicazioni delle “Linee Guida per la gestione dei cantieri sulla la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” – di cui alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017 - di seguito “LG Esotiche” ([https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione\\_e\\_controllo\\_esotiche\\_nei\\_cantieri.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf));
4.  al termine delle attività deve essere garantito il ripristino morfologico e vegetativo allo stato originario dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito della realizzazione del P/I/A), secondo le seguenti specifiche:
  - utilizzo di miscugli di semi locali (fiorume) e, solo se non disponibili, miscuglio erbaceo autoctono;
  - per piantumazioni, devono essere utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili;
  - in ogni caso deve essere garantita la riuscita degli interventi di ripristino con materiale vegetale prevedendo le necessarie cure culturali per un periodo minimo di 2 anni dal termine dei lavori, anche al fine di evitare l’insediamento e/o la diffusione di specie vegetali esotiche invasive. Le suddette cure culturali consistono in risarcimenti delle fallanze, tagli di ripulitura, irrigazioni di soccorso e l’eliminazione di eventuali specie esotiche invasive;

- nel caso in cui non sia disponibile una quantità sufficiente di terreno ai fini del ripristino, il materiale esterno deve provenire da siti privi di specie vegetali esotiche invasive (si vedano “LG Esotiche” [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione\\_e\\_controllo\\_esotiche\\_nei\\_cantieri.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf));
5.  se applicabile, il cantiere deve essere organizzato per lotti successivi prevedendo via via l'inerbimento delle superfici nude;
  6.  il cantiere o nuove strutture o altro che preveda il P/I/A, soprattutto se in presenza di siti con chirotteri, non deve prevedere nuova illuminazione o se indispensabile deve essere ridotta al minimo necessario (per esempio con sensori di movimento);
  7.  il P/I/A non deve prevedere tagli della vegetazione arboreo-arbustiva almeno dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota, dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori e, nel caso delle garzaie, dal 1 febbraio. Fatto salvo periodi più restrittivi indicati nelle Misure di Conservazione sito-specifiche;
  8.  il P/I/A non deve prevedere opere accessorie di impermeabilizzazione;
  9.  in caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a seguire quanto previsto dalle schede monografiche sulle specie vegetali esotiche invasive redatte dalla Regione Piemonte per ridurre/evitare la loro diffusione (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>);
  10.  l'uso dell'elicottero o di droni è condizionato alla mancanza di alternative o alla dimostrazione di significativi vantaggi ambientali rispetto ad alternative, all'ottimizzazione del numero di rotazioni, alla definizione della rotta rispettando la distanza dai nidi dei rapaci, da aree vocate per l'avifauna tipica alpina e da aree umide. Il drone, utilizzato per la realizzazione di un intervento, deve sorvolare esclusivamente l'area interessata, rispettando i periodi di cui al punto 1 e il pilota deve possedere l'attestato di pilota remoto rilasciato da una delle Autorità Nazionali dei Paesi membri di EASA. L'uso dell'elicottero è ammesso per motivi di soccorso e/o sicurezza.

#### ***CONDIZIONI D'OBBLIGO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ALTRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI***

11.  l'evento si svolgerà esclusivamente su viabilità e/o sentieri/tracciati già esistenti senza necessità di manutenzione straordinaria;
12.  le manifestazioni e le gare non devono interferire con zone umide e con alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti;
13.  verranno rimossi, a gara conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati, la segnaletica temporanea connessa all'evento (nastri, tavelle ecc.) e non saranno utilizzate marcature permanenti;

14.  l'Organizzatore adotterà iniziative di sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico per evitare il disturbo e/o il danneggiamento della fauna, della vegetazione e in generale delle aree coinvolte dall'evento;
15.  l'Organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si prevengano danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l'abbandono rifiuti di qualsiasi genere;
16.  l'uso di droni è previsto alle seguenti condizioni
  - decolla, sorvola e atterra esclusivamente nell'area interessata dall'evento
  - non insegue gli animali presenti naturalmente nell'area
  - il pilota deve possedere l'attestato di pilota remoto rilasciato da una delle Autorità Nazionali dei Paesi membri di EASA.

#### ***CONDIZIONI D'OBBLIGO PER PRATICHE AGRICOLE***

17.  nel caso di conversione ad uso agricolo di terreni, non riconducibili ad habitat di Direttiva 92/43/CEE, o di riconversione/ripristino di terreni agricoli:
  - devono essere create e mantenute a ridosso di canali o corpi idrici delle fasce tampone di prato stabile e arboree/arbustive autoctone ([https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/le\\_fasce\\_tampone\\_vegetate\\_riparie\\_erbacee\\_0.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/le_fasce_tampone_vegetate_riparie_erbacee_0.pdf))  
[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/guida\\_ft\\_rev\\_08062018\\_bq.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/guida_ft_rev_08062018_bq.pdf)),
  - devono essere messe in atto alcune misure previste dalle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acqueo e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette." di cui al DM 10 marzo 2015 ([https://www.mite.gov.it/sites/default/files/dm\\_10\\_03\\_2015\\_1.pdf](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/dm_10_03_2015_1.pdf)), in particolare quelle previste dalla Misura 13 e 16,
  - deve essere prevista l'adesione alle produzione integrata (SQNPI) o biologica, o motivata la non applicabilità di tali conduzione;
18.  nel caso di nuovi impianti di vite, devono essere messe in atto alcune delle misure previste nel seguente documento "Buone pratiche vigneto" di cui deve essere data evidenza nella documentazione presentata;
19.  nel caso di nuove o sistemazione di risaie, devono essere messe in atto alcune delle misure previste nel seguente documento "Buone pratiche risaia" di cui deve essere data evidenza nella documentazione presentata;
20.  nel caso di nuovi impianti di noccioli, devono essere messe in atto alcune delle misure previste nel seguente documento "Buone pratiche nocciolo" di cui deve essere data evidenza nella documentazione presentata;
21.  predisporre una planimetria dell'area con evidenziate le misure previste, di cui ai punti precedenti (17 – 18 – 19 - 20), se cartografabili;

si consiglia di visionare anche la seguente pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lambiente-aree-specifiche>

***CONDIZIONI D'OBBLIGO per attività di studio e ricerca scientifica***

22.  il responsabile scientifico dell'attività appartiene al personale strutturato di un Ente o Associazione riconosciuti, tra le cui finalità vi è lo svolgimento di attività di ricerca o monitoraggio ambientale; se effettuata da associazioni e/o ricercatori professionisti deve essere fornita adeguata documentazione che attesti la specifica competenza e le finalità dell'attività da svolgere
23.  l'attività scientifica non prevede il prelievo/asportazione di specie di interesse conservazionistico (specie incluse negli allegati della Direttiva Habitat, specie classificate in una categoria di minaccia all'interno delle Liste Rosse italiane o europee, specie di interesse regionale, specie rare, specie endemiche);
24.  se l'intervento a scopo scientifico prevede cattura, manipolazione o raccolta di specie incluse nell'allegato D del DPR 357/1997, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Decreto, l'incaricato dell'attività deve essere provvisto di autorizzazione ministeriale, che viene inviata al soggetto gestore come allegato al format di screening di Valutazione di Incidenza Ambientale;
25.  deve essere presentato il cronoprogramma dell'attività di studio e ricerca scientifica ;
26.  l'attività non comporta perdita, frammentazione di habitat o habitat di specie o disturbo o perdita di specie, non oggetto della ricerca: se il programma/studio si sovrappone con periodi sensibili per specie non target dello studio/ricerca deve essere supportato dalla necessità di svolgerlo in tale periodo e dalla dimostrazione che verranno prese tutte le precauzioni necessarie;
27.  i dati raccolti nell'ambito dell'attività scientifica dovranno essere trasmessi al soggetto gestore, il quale si riserva di impiegarli per i fini gestionali e istituzionali dell'Ente;
28.  eventuali specie alloctone invasive (ai sensi della Strategia Regionale di cui alla DGR n. 14-85/2024 del 2/8/2024), catturate durante l'intervento a scopo scientifico, non devono essere reimmesse in natura;
29.  l'uso del drone o di altri mezzi rumorosi è ammesso se risulta essere l'unica o la più efficiente metodologia di lavoro, come viene specificato nella documentazione inherente l'attività;
30.  non vengono rilasciati nell'ambiente sostanze sintetiche, attrattivi, additivi o rifiuti, sono fatte salve le sostanze prive di tossicità utilizzate in quantità esigue, in modi e tempi circoscritti, nonché in luoghi opportunamente controllati e i traccianti atossici per indagini idrologiche,
31.  non sono previsti scavi o movimenti terra, salvo per quelli di piccola entità o comunque eseguiti senza mezzi meccanici.

## ***CONDIZIONI D'OBBLIGO per attività di sorvolo con drone***

32.  non verranno avvicinati direttamente gli animali selvatici, né verranno inseguiti;
33.  si prevede l'interruzione immediata del volo nel caso in cui gli animali presenti reagiscano;
34.  si prevede l'interruzione immediata del volo nel caso in cui degli uccelli si avvicinino o attacchino il drone (il drone può essere percepito come una minaccia);
35.  verranno evitate aree nelle quali – all'interno del campo visivo - ci siano stormi di uccelli o gruppi di animali selvatici;
36.  se le date e gli orari del volo comunicati dovessero essere spostate, verranno comunicate entro le 24 ore precedenti le nuove date in cui si effettueranno i voli;
37.  copia del girato in sede del volo autorizzato, se richiesto per fini istituzionali e di ricerca, verrà trasmessa al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data di effettuazione del volo; in difetto l'Ente potrà intraprendere azioni utili per la sua tutela.

**PER P/I/A ESTERNI AI SITI RN2000 CHE POSSONO AVERE INCIDENZA INDIRETTA SU DI ESSI, OLTRE ALLE C.O. SOPRA RIPORTATE, SI RIPORTANO LE SEGUENTI CO, DERIVANTI DALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DELLA RETE NATURA 2000 DEL PIEMONTE (*articoli e commi di riferimento tra parentesi*)**

38.  conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto; (da art 4, lettera b)
39.  mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; (da art 4, lettera e)
40.  in caso di rifacimento e manutenzione straordinaria di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture, opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, deve essere prevista la realizzazione di scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc; (da art. 23, c.1)
41.  la gestione della vegetazione legnosa lungo i corsi d'acqua, canali e fossi deve essere effettuata secondo le seguenti specifiche: (da art. 23, c.1):
  - 1) all'interno dell'alveo inciso:

- il taglio manutentivo, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
- la ceduazione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;

2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

- il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50% di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
- il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.